

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr)

del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 177 della legge del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,
ordina:

Sezione 1: Scopo e orientamento

Art. 1

¹ La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un'agricoltura e una filiera alimentare sostenibili, per le decisioni di politica agricola e per l'esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

² La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale e persegue gli obiettivi seguenti:

- a. promuovere un'agricoltura e una filiera alimentare multifunzionali e competitive;
- b. contribuire all'alimentazione e alla salute umana e animale;
- c. favorire uno sfruttamento parsimonioso delle risorse naturali quali il suolo, l'acqua, l'aria, la flora, la fauna e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

³ La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente:

- a. le persone attive nell'agricoltura e nella filiera alimentare (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza);
- b. i consumatori;
- c. l'Amministrazione.

RS 915.7

¹ RS 910.1

Sezione 2: Organizzazione

Art. 2 Ufficio federale dell'agricoltura

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) elabora la concezione di ricerca per l'agricoltura e la filiera alimentare, la quale comprende la strategia di ricerca e d'innovazione di Agroscope.

² Nell'elaborazione della concezione di ricerca, l'UFAG coinvolge il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e altri ambienti interessati.

Art. 3 Consiglio della ricerca agronomica

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni.

² Fanno parte del Consiglio della ricerca:

- a. almeno un rappresentante dell'UFAG, del settore dei Politecnici federali, della produzione, della trasformazione e dei consumatori;
- b. specialisti attivi nella ricerca rilevante per l'agricoltura e la filiera alimentare;
- c. persone che si occupano di questioni relative alla politica della ricerca, dell'economia, dell'ambiente e della società rilevanti per l'agricoltura e la filiera alimentare.

³ Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

⁴ Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l'attualità della ricerca agronomica della Confederazione. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerca d'intesa con l'UFAG.

⁵ L'UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Art. 4 Agroscope

¹ La Confederazione gestisce sotto il nome di Agroscope le tre stazioni di ricerca agronomica seguenti:

- a. Agroscope Changins-Wädenswil (ACW);
- b. Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras);
- c. Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART).

² Il Consiglio federale conferisce ad Agroscope un mandato di prestazioni per l'adempimento dei compiti.

³ L'organo direttivo di Agroscope è la sua direzione. Quest'ultima emana un regolamento interno per Agroscope.

⁴ La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerca e del membro responsabile della direzione dell'UFAG. Il membro della direzione dell'UFAG assume la presidenza.

⁵ Ogni stazione di ricerca è diretta da un direttore. Il direttore conclude con l'UFAG una convenzione sulle prestazioni.

⁶ Per le stazioni di ricerca agronomica l'UFAG istituisce gruppi di esperti con funzione consultiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno.

Sezione 3: Compiti e competenze di Agroscope

Art. 5 Agroscope

Agroscope ha i seguenti compiti:

- a. ricerca e sviluppo a favore del settore agroalimentare;
- b. consulenza ai politici, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;
- c. compiti esecutivi nell'ambito della legislazione sull'agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.

Art. 6 Agroscope Changins-Wädenswil

ACW è responsabile dei settori seguenti:

- a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo:
 1. produzione vegetale (coltivazione delle piante e risorse genetiche, campicoltura, sistemi pastorali, viticoltura e enologia, frutticoltura, orticoltura, coltivazione di bacche, di piante medicinali e di piante aromatiche, colture protette e altre colture speciali),
 2. basi della protezione fitosanitaria,
 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali, nonché del loro valore per l'alimentazione e la salute umana (inclusa la conservazione e la trasformazione);
- b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio:
 1. produzione vegetale e risorse genetiche,
 2. protezione fitosanitaria, concimazione per le colture campicole e speciali,
 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali nonché dei prodotti trasformati;
- c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione:
 1. esame delle varietà nella campicoltura, riconoscimento di materiale vegetale, banca genetica e misure fitosanitarie,

2. esame di prodotti fitosanitari e norme di concimazione per le colture campicole e speciali,
3. controllo dei vini destinati all'esportazione.

Art. 7 Agroscope Liebefeld-Posieux

ALP-Haras è responsabile dei settori seguenti:

- a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo:
 1. produzione e trasformazione del latte e della carne (in particolare foraggiamento nonché produzione di formaggio e preparazione delle colture),
 2. apicoltura, salute e allevamento di api, nonché detenzione e allevamento di cavalli nell'agricoltura,
 3. qualità e sicurezza dei prodotti lattieri, carnei e apistici nonché del loro valore per l'alimentazione e la salute umana;
- b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio:
 1. produzione e trasformazione del latte e della carne,
 2. allevamento, detenzione, foraggiamento e aspetti fisiologico-nutrizionali di animali da reddito, comprese le api,
 3. alimenti per animali e mercato degli alimenti per animali;
- c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione:
 1. gestione del laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera,
 2. autorizzazione e controllo degli alimenti per animali,
 3. notifica, ammissione e registrazione dei produttori di alimenti per animali e delle persone che li mettono in commercio.

Art. 8 Agroscope Reckenholz-Tänikon

ART è responsabile dei settori seguenti:

- a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo:
 1. produzione agricola e risorse naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità, paesaggio), mutamenti climatici e agricoltura,
 2. coltivazione di piante foraggere, sistemi di gestione di erbai e campi concentrati sull'agricoltura biologica,
 3. economia agraria e sociale nonché tecnologia agraria (comprese le costruzioni rurali e la tecnica dei processi nella detenzione di animali da reddito);
- b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio:
 1. bilanci delle sostanze nutritive ed ecobilanci, protezione delle acque e del suolo nonché emissioni della detenzione di animali da reddito,

2. ripercussioni economiche, ecologiche e sociali delle misure politiche nel settore agricolo,
 3. indicatori ambientali nel settore agricolo;
- c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione:
1. basi per la concimazione, concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, norme di concimazione per la foraggicoltura e metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all'analisi dei concimi e del suolo,
 2. valutazione della fertilità e del deterioramento del suolo nell'ambito dell'osservatorio nazionale dei suoli,
 3. riconoscimento delle sementi di tutti i tipi di colture, esame delle varietà nella foraggicoltura,
 4. esame dei dispositivi tecnici e dei veicoli agricoli nonché autorizzazione di attrezzature per le stalle,
 5. esame della situazione economica dell'agricoltura.

Art. 9 Competenze in dettaglio

La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze delle stazioni di ricerca.

Art. 10 Informazione, comunicazione e scambio di conoscenze

Agroscope rende accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati della propria attività mediante la consulenza, l'insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, in quanto non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 11 Collaborazione

¹ Le stazioni di ricerca si completano a vicenda, in particolare negli ambiti che, in ragione delle tematiche settoriali o delle specificità regionali (p. es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi.

² Le stazioni di ricerca collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l'artigianato e l'economia.

³ Le stazioni di ricerca collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 12 Diritti su beni immateriali

¹ Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d'autore.

² La stazione di ricerca interessata decide in merito all'esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

³ In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l'esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

Art. 13 Immobili, edifici e locali di Agroscope

Agroscope pianifica in collaborazione con l'UFAG il proprio sviluppo in materia di edifici e di locali.

Sezione 4: Mandati di ricerca e contributi per la ricerca**Art. 14** Mandati di ricerca

¹ Entro i limiti del credito stanziato, l'UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati che servono a realizzare lo scopo e l'orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell'articolo 1.

² L'UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.

³ La questione della proprietà e dell'esercizio dei diritti sui beni immateriali dev'essere disciplinata contrattualmente.

Art. 15 Contributi per la ricerca

¹ Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l'UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati all'esecuzione di progetti di ricerca che servono a realizzare lo scopo e l'orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell'articolo 1.

² I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall'UFAG.

³ Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l'UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni.

⁴ La questione della proprietà e dell'esercizio dei diritti sui beni immateriali dev'essere disciplinata contrattualmente.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 16** Esecuzione

L'UFAG è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, sempreché tale compito non incomba al DFE.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 9 giugno 2006² concernente la ricerca agronomica è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RU 2006 2499

